



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori LANNUTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA e RUSSO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2008**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’operato dell’ISVAP relativamente agli aumenti imposti dalle imprese assicuratrici sulle polizze obbligatorie per la responsabilità civile per autoveicoli e motoveicoli

ONOREVOLI SENATORI. - Con questo disegno di legge si intende dare ai cittadini e ai consumatori, una risposta al dilagante e continuo fenomeno dell'aumento dei premi assicurativi relativi alle polizze obbligatorie RC-Auto e RC-Moto.

Oggi, il settore assicurativo italiano gode di ottima salute, grazie anche agli aumenti allegri e senza soluzione di continuità, effettuati da parte delle compagnie assicurative, per le polizze obbligatorie RC-Auto; una sorta di «pizzo» legalizzato a carico di milioni di automobilisti, che prima della liberalizzazione tariffaria del 1994, sotto il regime dei «prezzi amministrati», pagavano in media 700.000 lire (per un controvalore di 361 euro) mentre dodici anni dopo, nel 2006, hanno visto lievitare a 868 euro il costo medio di una polizza per un'auto di fascia media (non contando le punte estreme come la Campania), con un rincaro del 140,5 per cento, a differenza di altri Paesi dell'Unione europea, come Francia, Spagna, Germania, dove gli aumenti registrati non hanno mai superato la soglia del 70 per cento.

Secondo l'Istat, nel 2007, le tariffe RC-Auto sono cresciute in media del 2,5 per cento, nonostante una riduzione del 10 per cento circa dei costi sostenuti dalle stesse compagnie, in seguito all'introduzione della norma sul risarcimento diretto, contenuta nel decreto Bersani (decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248). L'aumento dell'RC-Auto è al sesto posto fra i rincari più segnalati dai cittadini, dopo latte fresco, pane, pasta, benzina e gas. Si segnala inoltre che le compagnie assicuratrici dovrebbero tenere conto degli effetti del *bonus*,

cioè della riduzione del premio attesa da coloro che non hanno fatto incidenti; tuttavia, anche se la maggioranza degli automobilisti adotta comportamenti virtuosi, le tariffe continuano ad aumentare.

Tariffe che sono sempre più onerose per i diciottenni, per gli assicurati di alcuni territori, per tipo di vettura, ma soprattutto per chi ha una moto. Infatti dal primo gennaio 2008 l'aumento medio è stato dell'11,36 per cento (rispetto al 2007) per un diciottenne assicurato per la prima volta per una moto da 250 cc (+5,65 per cento per un ciclomotore 50cc e +4,19 per cento per un'auto 1.300 a benzina) mentre per un quarantenne in «prima classe» (cioè di massimo sconto), per un'auto 1.300 a benzina l'aumento è stato del 2,83 per cento. Dati che mostrano una situazione estremamente grave, soprattutto perché questi aumenti vengono attuati dopo che si è realizzato, grazie all'adozione del citato decreto Bersani, il cosiddetto risarcimento diretto in caso di incidentalità. Questa modalità di risarcimento, annullando i costi di gestione dei sinistri delle compagnie e consentendo peraltro risparmi notevoli sugli oneri legali, che assommano ad 1,5-2 miliardi di euro annui, avrebbe dovuto permettere la riduzione delle tariffe di almeno il 10-15 per cento con risparmi di circa 150 euro annui. In maniera correlata, inoltre, tale diminuzione dei costi e delle tariffe, sarebbe dovuta risultare anche in seguito alla diminuzione costante dell'incidentalità che si registra nel nostro Paese. Tutto ciò non sta avvenendo, e anzi, nelle denunce di molti cittadini, si legge che le compagnie assicuratrici imputano l'aumento della tariffa

all'impatto della nuova procedura di risarcimento diretto.

Al fine di indagare sulle citate anomalie del sistema assicurativo del nostro Paese che continuano a comportare un indiscriminato aumento delle tariffe assicurative, nonostante l'avvenuta liberalizzazione tariffaria, con il presente disegno di legge, chiediamo

che venga istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) relativamente agli aumenti imposti dalle imprese assicuratrici ai cittadini italiani, sulle polizze obbligatorie RC-Auto e RC-Moto.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Istituzione e compiti)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) relativamente agli aumenti imposti dalle imprese assicuratrici ai cittadini italiani, sulle polizze obbligatorie per la responsabilità civile per gli autoveicoli e i motoveicoli (RC-Auto e RC-Moto), nonostante la liberalizzazione tariffaria.

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato l'incremento tariffario delle polizze di cui al comma 1 imposto dalle imprese assicuratrici ai consumatori, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) l'esame delle cause che hanno determinato la risalita delle tariffe applicate dalle imprese assicuratrici su auto e moto, e il contestuale accertamento delle eventuali omesse funzioni di vigilanza e controllo dell'ISVAP, con particolare riferimento al mancato esercizio dei poteri sanzionatori attribuiti all'Istituto stesso dalla legislazione vigente;

b) l'operatività dell'ISVAP nella sua funzione di garante per la stabilità del mercato assicurativo, nonché per la trasparenza dei prodotti proposti dalle imprese assicuratrici, nell'interesse degli assicurati e degli utenti in generale;

c) le condizioni di controllo diretto e di vigilanza dell'ISVAP sulla gestione interna e tecnica dei servizi di liquidazione sinistri delle compagnie assicurative in riferimento

al rispettivo esercizio di eventuali poteri prescrittivi e repressivi conseguenti;

d) l'effettivo svolgimento, da parte dell'ISVAP, del ruolo di mero organo accertatore dei dati e delle statistiche forniti dalle compagnie e dai gruppi assicurativi a scapito dell'esercizio dei necessari obblighi di vigilanza e di controllo sulle assicurazioni;

e) l'analisi delle connessioni e delle conseguenze del fenomeno dell'aumento delle tariffe assicurative, sotto il profilo della compressione dei costi assicurativi al fine di contrastare il fenomeno della continua lievitazione dei prezzi delle tariffe RC-Auto e RC-Moto;

f) l'eventualità di avanzare proposte, anche di natura legislativa, per contrastare il fenomeno dell'aumento delle tariffe assicurative, in particolare valutando la necessità di procedere ad un eventuale commissariamento, se non addirittura alla revoca delle licenze ad operare, per le compagnie assicuratrici che hanno operato in violazione della legislazione vigente in materia di liberalizzazione delle tariffe assicurative.

## Art. 2.

### *(Composizione e durata)*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, assicurando una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In ogni caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.

6. La Commissione, al termine dei suoi lavori, presenta una relazione al Parlamento.

### Art. 3.

#### *(Poteri e limiti)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale, in quanto compatibili.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni

testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

Art. 4.

*(Obbligo del segreto)*

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

*(Organizzazione interna)*

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.